

Al Sig. Sindaco  
del Comune di Cosenza  
SEDE

Premesso

- che secondo l'art. 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono tenuti al versamento dell'IRAP le Amministrazioni Pubbliche come definite dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993; ovvero le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni,;
- che la sanzione prevista per il mancato pagamento dell'IRAP equivale alla corresponsione del dovuto maggiorato di un importo percentuale in relazione al ritardo del versamento;

Atteso

che secondo alcuni non meglio identificati "bene informati" il pagamento dell'IRAP per l'anno 2009 non sarebbe stato effettuato ;

Ciò detto,

Interrogò

la S.V. per sapere se gli uffici preposti hanno adempiuto a quanto stabilito dalla normativa vigente in merito al versamento dell'IRAP e, qualora non avessero ottemperato a quanto previsto, sapere:

1. le ragioni del mancato versamento;
2. il danno economico per l'Ente;
3. il responsabile o i responsabili dell'omesso versamento;
4. le sanzioni previste per costui o costoro.

Con osservanza

Sergio Nucci  
*Consigliere Comunale di Cosenza*

Cosenza 13 Novembre 2010